

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-1293 del 13/03/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA SAFIM SPA (Imp. Via Livingstone n. 6) MODENA. Rif. Prot. n. 189219/2017/136 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 34696/2017 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-1311 del 12/03/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici MARZO 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA SAFIM SPA (Imp. Via Livingstone n. 6) MODENA.

Rif. Prot. n. 189219/2017/136 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 34696/2017 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 13/12/2017 la Ditta SAFIM SPA, avente sede legale in comune di Modena, v. Livingstone n. 6, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Modena, v. Livingstone n. 6, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 15/12/2017 con prot. n. 24491, relativa ai titoli ambientali Acqua, Aria, Impatto Acustico;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di costruzione di componenti e apparecchiature oleodinamiche;

In data 15/1/2018, con nota prot. n. 662, ARPAE-SAC di Modena ha avanzato richiesta di elementi integrativi, relativamente alle emissioni in atmosfera; la suddetta richiesta ha sospeso i termini di conclusione del procedimento;

In data 15/2/2018 è pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena la documentazione integrativa richiesta, assunta agli atti con prot. n. 34696;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione generale emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 1238 del 29/4/2016;

Durante l'iter autorizzatorio è stato acquisito parere favorevole, con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 2337 del 07/02/2018;

Il Comune di Modena, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 671 del 15/01/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, che non sono intervenute modifiche, relativamente agli scarichi idrici rispetto alla condizione già autorizzata con determinazione AUA n. 1238 del 29/4/2016 si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. l'Allegato Acqua senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

il Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 rilasciata al Gestore della ditta SAFIM SPA per l'impianto ubicato in comune di Modena, V. Livingstone n. 6, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 1238 del 29/4/2016 dalla data di messa a regime degli impianti modificati o aggiunti;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni** dal 12/3/2018 con scadenza al 12/3/2033;

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data del rilascio della autorizzazione.

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Pertanto non saranno effettuate verifiche in materia di documentazione antimafia da parte di ARPAE.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta SAFIM SPA (Imp. Via Livingstone n. 6) MODENA

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM SPA svolgente attività di costruzione di componenti e apparecchiature oleodinamiche, è autorizzata per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura derivanti dagli impianti ubicati in comune di Modena, v. Livingstone 6, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con Determinazione di ARPAE-SAC di Modena n. 1238 del 29/04/2016.

Rispetto alla situazione autorizzata, la ditta intende installare un serbatoio di raccolta sulla linea dello scarico relativo al lavaggio delle resine dell'addolcitore, prima del convogliamento alla rete fognaria nera dello stabilimento e prima del pozzetto di ispezione adibito esclusivamente a tale scarico, al fine di poter migliorare il monitoraggio di tale scarico, mantenendo invariato sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo tale scarico idrico.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha pertanto la seguente configurazione:

- Le acque reflue generate nel corso delle varie fasi di produzione (lavatrice lava pezzi, burattatura, compressore) sono conferite a ditte autorizzate e smaltite come rifiuto;
 - le acque reflue derivanti dal controlavaggio degli addolcitori – denitrificatori, dopo il passaggio in un serbatoio di raccolta che verrà installato prima del convogliamento alla rete fognaria nera dello stabilimento e prima del pozzetto di ispezione adibito esclusivamente a tale scarico, recapitano nel Rio San Geminiano considerato estensione della pubblica fognatura;
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006 e del Regolamento ATO 4 del servizio Idrico Integrato, le acque reflue prodotte dalle operazioni di controlavaggio di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali";
- le acque reflue provenienti dai servizi igienici, previo trattamento con fossa biologica, confluiscono anch'esse nella pubblica fognatura;
 - le acque meteoriche sono raccolte tramite condotta dedicata e sono recapitate al Rio San Geminiano considerato estensione della pubblica fognatura;
 - sono stati predisposti due disoleatori per prevenire sversamenti accidentali sia dall'area interna che da quella esterna al capannone;
 - l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le integrazioni pervenute in data 15/02/2018, prot. 3332;

Non essendo intervenute modifiche sostanziali, relativamente agli scarichi idrici, rispetto alla condizione già autorizzata con Determina AUA n. 1238 del 29/04/2016, si provvede ad integrare nel presente Allegato Acqua il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata.

D – PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta SAFIM SPA, per l'impianto ubicato a Modena, via Livingstone 6, a scaricare nel Rio San Geminiano, considerato estensione della pubblica fognatura, le **acque reflue industriali** derivanti dall'attività di costruzione di componenti e apparecchiature oleodinamiche, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in fognatura, fatta eccezione per il **parametro "Cloruri" per il quale il limite da rispettare è di 25.000 mg/l;**
- 2) i valori limite di cui al punto 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
- 3) il pozzetto di prelievo campioni posto a monte del punto di scarico nella pubblica fognatura dovrà essere mantenuto accessibile per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo;
- 4) a cura del titolare della Autorizzazione Unica Ambientale dovrà provvedersi al periodico espurgo e manutenzione dei sistemi di produzione;
- 5) è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'art. 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;

- 6) l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 7) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena, al Comune di Modena ed al Gestore del S.I.I. di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta SAFIM spa (Imp. Via Livingstone n. 6) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Modifica Adesione all'Autorizzazione Generale alle Emissioni in Atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 272, punto 3 del citato Decreto Legislativo prevede che il gestore di impianti e attività in deroga, presenti preventiva domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale;

Spetta alla stessa Regione fissare i valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM spa intende modificare e continuare a svolgere in comune di Modena, Via Livingstone n. 6, attività di costruzione componenti e apparecchiature oleodinamiche, e relativamente alle emissioni in atmosfera, presenta la seguente configurazione:

- una macchina lavapezzi con alcalini e attività di lavorazioni meccaniche che generano il punto di emissione **E1** avente portata di 22.000 Nmc/h; (emissione esistente)
- attività di trattamenti meccanici dei metalli (molatura) che generano il punto di emissione **E19** avente portata di 600 Nmc/h; (emissione esistente)
- attività di lavaggio manuale con solventi che genera il punto di emissione **E20** avente portata di 1.500 Nmc/h; (emissione esistente)
- attività di saldatura che genera il punto di emissione **E23** avente portata di 11.000 Nmc/h; (emissione esistente, ma spostata di 20 metri dalla precedente locazione)
- attività di sbavatura che genera il punto di emissione **E24** avente portata di 4.000 Nmc/h; (emissione nuova)
- un impianto pilota per sperimentazione prototipi, con aspirazione dei fumi di combustione dei motori, che genera il punto di emissione **E5**; (emissione esistente)
- impianti termici alimentati a metano con potenza nominale complessiva inferiore a 1MW che generano i punti di emissione **E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18, E21, E25 ed E26**; (emissioni esistenti)
- gruppo di continuità alimentato a gasolio, avente potenza termica pari a 31,5 kW, che genera il punto di emissione **E22**; (emissione esistente)
- attività di sgrassaggio con solventi a ciclo chiuso; (senza emissioni in atmosfera)
- un consumo di olio lubrificante di 7.200 Kg/anno;
- un consumo di filo di saldatura di 15 Kg/anno;
- un consumo di gas per la saldatura di 60 Kg/anno;
- un consumo massimo di solventi per attività di pulizia, sgrassaggio e lavaggio di 825 Kg/anno;
- un quantitativo di metalli da trattare di 553.300 Kg/anno;
- un esercizio di circa 240 g/anno.

C - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La ditta SAFIM spa è autorizzata ad esercire uno stabilimento con emissioni in atmosfera, ubicato nel Comune di Modena, Via Livingstone n. 6, provincia di Modena nel rispetto dei limiti sottoindicati fissati dalla Regione Emilia Romagna con la D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive Deliberazioni:

E1 Lavorazioni meccaniche + lavapezzi:

Portata	22.000	Nm ³ /h
Polveri totali /Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Sostanze Alcaline (espresse come Na ₂ O) (in fase di sgrassaggio)	5	mg/Nm ³
Durata	24	h/g
Impianto di Abbattimento	Filtro a celle metalliche + candele a coalescenza	

E19 Molatura:

Portata	600	Nm ³ /h
Polveri totali /Nebbie Oleose	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g

E20 Lavaggio manuale:

Portata	1.500	Nm ³ /h
Durata	4	h/g

E23 Saldatura:

Portata	11.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	1	h/g
Impianto di Abbattimento	Filtro a Tessuto	

E24 Sbavatura TEM:

Portata	4.000	Nm ³ /h
Polveri totali	10	mg/Nm ³
Durata	8	h/g
Impianto di Abbattimento	Filtro a Tasche	

Relativamente alle emissioni **E23 ed E24**, la ditta SAFIM spa dovrà osservare le disposizioni previste dalla citata Delibera di Giunta Regionale:

- **comunicazione, 15 giorni prima, della messa a regime** degli impianti (tramite Posta Elettronica Certificata o lettera raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale, al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento);
- **esecuzione** di almeno **un campionamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime (relativamente a Portata e Polveri totali)**;
- **trasmissione, entro 30 giorni dalla data di messa a regime, dei dati relativi alle emissioni** tramite Posta Elettronica Certificata o raccomandata ad Arpae Sac Modena e Arpae Distretto Territoriale,

Qualora la data di messa a regime degli impianti non coincida con quella indicata nella domanda di Adesione all'Autorizzazione Generale, la ditta è tenuta a comunicarlo, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata r.r., ad Arpae Sac Modena, ad Arpae Distretto Territoriale e al Comune territorialmente competenti, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito il rispetto dei termini di cui trattasi.

1) Nell'esercizio dell'attività devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- Gli effluenti provenienti dalle lavorazioni meccaniche devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione: **Polveri totali/nebbie oleose = 10 mg/Nm³**
- La pulizia di superfici con sgrassanti non contenenti solventi può essere effettuata utilizzando esclusivamente detergenti in soluzione acquosa;
- Non possono aderire all'autorizzazione di carattere generale i gestori di impianti con vasche destinate al trattamento di superficie di metalli aventi un volume superiore a 30 m³ e, come tali, ricadenti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 152/2006, Parte Seconda;
- Gli effluenti provenienti dalle fasi di lavaggio, che possono essere seguite da fasi di asciugatura, devono essere captati e convogliati in atmosfera. A seconda della composizione dello sgrassante utilizzato, devono essere rispettati i seguenti limiti di emissione:
 - Sostanze alcaline (esprese come Na₂O) = 5 mg/Nm³**
 - Fosfati (espressi come PO₄³⁻) = 5 mg/Nm³**
 - Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH₄⁺) = 5 mg/Nm³**
- Sono escluse dall'autorizzazione a carattere generale le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura;
- Le lavorazioni di saldatura possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.);
- Gli effluenti derivanti dalle lavorazioni di saldatura devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti valori limite: **Polveri totali = 10 mg/Nm³**
- Sono escluse dall'autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.);
- Non dovrà essere superato un consumo complessivo giornaliero di solventi pari a 10 kg;
- Qualora la capacità nominale fosse tale da superare la soglia di composti organici volatili in ingresso stabilita dall'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, l'autorizzazione di carattere generale non è applicabile, pertanto l'Azienda dovrà attivarsi per acquisire preventiva autorizzazione ai sensi degli art. 269 e 275 del D.Lgs. 152/06, mediante Domanda di Modifica di AUA;
- Le operazioni di sgrassaggio superficiale con prodotti a base solvente devono essere effettuate in impianti chiusi (macchine cabinate, carenate o dotate di coperchi), dotate di sistemi di condensazione e recupero dei solventi utilizzati, in grado di minimizzare le portate di aria estratta ed i quantitativi di composti organici volatili presenti nelle emissioni o in macchine a circuito chiuso, dotate di sistema di aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico. Gli effluenti aspirati devono essere captati e convogliati in atmosfera.

2) Al fine di evitare il ripresentarsi delle problematiche legate ad odori sgradevoli, la Ditta **SAFIM spa**, è inoltre **tenuta ad adottare una Procedura interna per la preparazione e la manutenzione periodica delle vasche di lavaggio pezzi e delle vasche delle macchine utensili**, le cui operazioni dovranno essere annotate su apposito registro, riportante data e tipologia dell'attività effettuata.

A tal fine la Scrivente Arpae Sac Modena, approva la procedura proposta dalla Ditta con nota del 08/02/2018, acquisita agli atti con prot. n. 3332 del 15/02/2018.

La ditta deve tenere costantemente aggiornato il "Registro degli indicatori di attività del Ciclo Tecnologico" (Allegato 3C della DGR 1769/2010), **riferite all'insieme delle attività di lavorazioni meccaniche, pulizia e sgrassaggio superficiale dei metalli esercitate nell'insediamento**, con allegate copie fotostatiche delle fatture d'acquisto delle stesse.

L'Adesione all'Autorizzazione a Carattere Generale non può considerarsi valida:

- in caso di emissioni di sostanze **cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene** o di **sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate**, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
- nel caso in cui siano utilizzate nell'impianto e nell'attività, le **sostanze** o i **preparati classificati** dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come **cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione**, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le indicazioni di pericolo **H350, H340, H350i, H360F, H360D (ex frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61)**.

Nel caso non risultasse possibile procedere alla messa in esercizio degli impianti **entro due anni dalla data di autorizzazione di tali impianti**, la Ditta dovrà comunicare preventivamente ad Arpae Sac Modena, Arpae Servizio Territoriale e Comune, le ragioni del ritardo, indicando i tempi previsti per la loro attivazione.

Relativamente ai punti di emissione **E6, E7, E8, E9, E10, E11, E14, E16, E18, E21, E25 ed E26 (impianti termici)**, si comunica che, essendo le emissioni in parola derivanti da impianti ascrivibili all'elenco delle attività ad emissione scarsamente rilevante (lettera dd) dell'Allegato IV Parte I del D.Lgs. 128/2010), ai sensi dell'art. 272 comma 1 del Decreto citato, l'esercizio di tali impianti non richiede autorizzazione, relativamente alla normativa attualmente in vigore in materia di inquinamento atmosferico,

Si ricorda alla ditta che anche le emissioni dell'impianto termico devono rispettare le norme di cui al Titolo II Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché le norme in materia di manutenzione degli impianti termici di cui al DPR 412/93.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta SAFIM spa (IMP. Via Livingstone n. 6) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B - PARTE DESCRITTIVA

La ditta SAFIM spa, nell'impianto in comune di Modena, Via Livingstone n. 6, svolge attività di costruzione componenti e apparecchiature oleodinamiche.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - S1 Impianto di aspirazione e filtrazione lavorazioni meccaniche e lava pezzi (esistente)
 - S2 Zona operazioni di carico/scarico merci con carrelli elevatori elettrici (esistente)
 - S3 Zona operazioni di carico/scarico merci con carrelli elevatori elettrici (esistente)
 - S4 Condotto emissione lavorazioni interne sperimentazione prototipi (esistente)
 - S5 Condotto emissione lavorazioni interne macchina lava pezzi (esistente)
 - S6 Condotto emissione lavorazioni interne operazioni di molatura (esistente)
 - S7 Locale compressori (esistente)

S8 Condotto emissione e sistema di filtrazione nuova lavorazione interna di sbavatura (nuova)

S9 Condotto emissione operazioni di saldatura (esistente ma spostata di circa 20 metri);

- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00 – Lavorazioni meccaniche + Lavapezzi);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe V “Aree prevalentemente industriali”, con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 60 dBA;
- non sono presenti ricettori abitativi sensibili nelle immediate vicinanze dello stabilimento;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto del valore limite di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico presentata dalla ditta SAFIM spa in allegato alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale;

Visto il parere, favorevole con prescrizioni, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 2337 del 07/02/2018;

Il Comune di Modena, a seguito di richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 671 del 15/01/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito all'impatto acustico.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Modena, via Livingstone n. 6, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta SAFIM spa, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto

acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.